

4. *Consuetudini e mondo signorile: a) premesse*

La civiltà altomedievale è fortemente segnata dalla consuetudine. I rapporti intersoggettivi, quando non sfociano in violenza, soggiacciono a regole che si sono formate e cristallizzate nel tempo e che la tradizione consolida e trasmette di generazione in generazione, secondo una linea di tendenziale, anche se non uniforme, conservazione. Anche quando viene fissata nello scritto, la consuetudine non perde per questo la sua capacità plastica di esprimere il dato costante dei comportamenti sociali, delle credenze, dei rapporti di forza definiti dai fatti umani e dalla realtà naturale. E persino quando la sopraffazione sembra mettere in crisi l'equilibrio dei ruoli e delle gerarchie, o la brutalità irrompe per la conquista delle risorse disponibili, non per questo la consuetudine perde la sua essenza inerziale e anzi si adatta metabolizzando i cambiamenti traumatici e ridisegnando le strutture sociali. Sempre uguale a sé stessa e sempre in via di adattamento: in ciò consiste la sua vitalità.

Questo rilievo è confermato da quanto abbiamo detto sulle consuetudini etniche dei popoli germanici. Prima legate ai singoli popoli nei loro movimenti nomadici e di conquista, a volte subalterne a quelle dei vincitori, altre volte dominanti; in seguito sottoposte ad un processo di verifica e di trascrizione scritta, con l'assemblea e il re nella veste di garanti; infine tra loro contaminate, in un graduale ma irreversibile processo di integrazione legato alla convivenza dei popoli nei medesimi territori. Questo fenomeno, complesso e affascinante, è arricchito da ulteriori incroci, che pongono in relazione, e non raramente in conflitto, regole tradizionali legate a comunità etniche o ad appartenenze cettuali (consuetudini personali) con altre legate al singolo territorio e ai rapporti socioeconomici definitisi localmente (consuetudini territoriali): il risultato è spesso un'ulteriore miscelazione compiutasi progressivamente per prassi, anche attraverso l'ausilio di notai e di giudici, chiamati a dar forma al mutevole gioco degli interessi e dei conflitti⁷.

b) il feudo

Tra i tanti nuclei consuetudinari che si affermano nei secoli altomedievali ve ne è uno che emerge con singolare e duratura evidenza: parliamo del feudo e delle norme consuetudinarie che lo regolano. Il rapporto feudale si afferma all'interno delle comunità di combattenti franchi, al fine di disciplinare e 'codificare' le forme di supremazia e di obbedienza necessarie all'ordinato ed efficace sforzo bellico. In sostanza, davanti al capo di un gruppo di uomini in armi, primo tra tutti il re, viene formalizzato un atto di fedeltà implicante la piena collaborazione militare e l'assistenza nelle attività di comando e di giustizia. Tale fe-

⁷ Si veda *infra*, § 6c.

deltà, giurata attraverso l'atto dell'omaggio, implica per il signore che l'ha ricevuta il dovere di provvedere a sua volta al 'mantenimento' di chi si è posto al suo servizio, una sorta di ricompensa, che poteva consistere – e in effetti assai spesso consisteva – nella spartizione del bottino di guerra. Il bene più ambito fu la terra, che il signore concedeva al fedele (vassallo) per consentirgli di trarre dalle relative rendite quanto necessario per il suo armamento e per un decoroso tenore di vita.

Proviamo a descrivere gli elementi costitutivi del feudo

Esso si configura come una relazione giuridica tra due soggetti, uno dei quali si assume essere di uno *status* superiore e l'altro di uno *status* inferiore. Il soggetto assunto come *superior* prende il nome di *dominus* (signore), l'*inferior* quello di *vassus* o *vassallus* (vassallo, il cui significato originario è quello di 'servitore'). Il legame vassallatico, cioè il rapporto feudale, si costituisce in base ad *homagium* (omaggio, farsi uomo altrui), l'atto con cui il vassallo giura *fidelitas* (fedeltà) al suo signore. L'atto di giuramento dell'omaggio poteva consistere, almeno negli ambienti dell'aristocrazia militare, in cerimonie particolarmente curate, in cui l'elemento simbolico della dedizione al *dominus* era rimarcato con gesti carichi di valenza drammatica (il vassallo, in ginocchio e a mani giunte, poneva il capo sotto la spada del signore, a significare piena dipendenza).

L'oggetto del giuramento in cui consisteva l'*homagium* era la *fidelitas*, un concetto dalle valenze semantiche e culturali assai ampie e che in buona sostanza, negli ambienti militari che lo avevano introiettato, era espressione del valore supremo dell'onore: non un mero sentimento morale, ma qualcosa di più profondo e coinvolgente, che forniva dignità all'uomo armato, il quale doveva nutrirsi come sostanza vitale. L'uomo libero e combattente è tale se uomo d'onore; senza onore, egli perde la sua stessa essenza umana. Questa sottolineatura dei rapporti tra *fidelitas* e onore serve per comprendere che il giuramento dell'omaggio non costituisce soltanto un rapporto giuridico, ma investe la stessa la credibilità e la dignità dell'uomo che lo presta; le sue conseguenze sono totalizzanti e il legame che ne nasce è persino più pregnante di quelli biologici della parentela.

Affrontiamo ora i contorni più propriamente giuridici della *fidelitas*.

La dottrina medievale dei secoli successivi, utilizzando un linguaggio tecnico, ha descritto la fedeltà come un impegno dal quale scaturiscono a carico del vassallo obblighi positivi di *facere* (fare) e obblighi negativi di *non facere* (non fare). Gli obblighi di *facere* possono essere raccolti entro due ampie categorie: *auxilium* (aiuto, soccorso) e *consilium* (parere, consiglio). Per *auxilium* si intende, tipicamente, l'obbligo del servizio militare a cavallo: il vassallo deve essere sempre pronto ad assistere il signore nelle sue spedizioni belliche e ad obbedire alla sua guida, ma anche ad impegnarsi alla sua liberazione in caso di prigionia, oppure contribuire economicamente in caso di riscatto (ma anche in caso di armamento del figlio del *dominus*). La prestazione dell'assistenza militare poteva anche, in certi casi, essere sostituita da un contributo economico (detto *scutagium*).

Con il termine *consilium* ci si riferisce invece ad un ampio spettro di attività di assistenza non militare: si va dai pareri espressi dai vassalli nelle corti giudiziarie nobili presiedute dal *dominus*, sino ai consigli forniti in occasione di provvedimenti normativi (in questi casi, ovviamente, si intende che il *dominus* rivesta un ruolo apicale: il re oppure un grande signore territoriale).

Gli obblighi di *non facere* sono altrettanto connessi alle pratiche di condotta militare e pertanto implicano il divieto di allearsi con il nemico o di operare in qualsiasi modo a danno del proprio signore. Più in generale, e comprensivamente, emerge l'ipotesi temibile – non rarissima – del tradimento, che integra la fattispecie tipica nell'ordinamento feudale della *fellonia*. Essa implica non soltanto la rottura irrimediabile del legame di fedeltà e, quindi, del rapporto giuridico feudale, ma anche, coerentemente a quanto detto a proposito dell'onore, un discredito incondizionato nei confronti di colui che si è reso 'fellone' (traditore).

A tal proposito va detto che, proprio per prevenire ambiguità nei rapporti tra signori e vassalli, si affermò la prassi del feudo c.d. "ligio", cioè del rapporto di fedeltà esclusivo nei confronti di un solo signore, proprio per evitare che il giuramento prestato a più *domini* potesse sfociare, in caso di discordia tra i medesimi, in inevitabili episodi di tradimento a danno dell'uno o dell'altro.

Il rapporto feudale è perfettamente costituito nel momento di prestazione del giuramento, visto che la cerimonia dell'omaggio comporta naturalmente l'accettazione da parte del signore della fedeltà del vassallo. Se l'*homagium* assume quindi, da solo, valore costitutivo del rapporto, ciò non vuol dire che in capo al *dominus*, in seguito al giuramento ricevuto, non si vengano a costituire alcuni obblighi a lui specifici. Pur senza voler necessariamente intravedere una sorta di controprestazione, certo è che il *dominus* è tenuto a fornire al suo vassallo protezione e mantenimento. Il signore, in quanto *superior*, riceve sì i servizi dal suo vassallo, ma deve proprio per questo porlo sotto la protezione dei suoi poteri, che sono poteri connessi alla forza militare, alla ricchezza fondiaria e al prestigio sociale.

Un aspetto specifico di questo generale obbligo di protezione sta nel mantenimento: il signore deve provvedere alle necessità dei suoi vassalli, in particolare alla sua dotazione militare, il cavallo in primo luogo⁸, ma anche armi e accessori di protezione. Inoltre, il vassallo deve essere messo in condizione di procurarsi una sua truppa e di esibire un certo decoro esteriore per sé e per i suoi familiari. A queste necessità si provvede normalmente con la spartizione del bottino di guerra o con l'attribuzione di cariche di prestigio. In ciò consiste il *beneficium*, ciò che il signore conferisce al suo vassallo a titolo di 'ricompensa' per la fedeltà ricevuta in giuramento. Ma in breve tempo il *beneficium* più ambito, perché considerato la forma di ricchezza più completa e quindi anche la fonte di mezzi di sostentamento e di prestigio, diviene la terra. Quando perciò il signore nella

⁸ Il servizio a cavallo del 'cavaliere' era la modalità 'nobile' di partecipare alle missioni di guerra. Il resto della truppa era costituito, invece, da *pedites*, cioè da coloro che combattevano a piedi (per lo più contadini coscritti).

cerimonia complementare a quella dell'*homagium*, l'*investitura*, conferisce al suo vassallo il *beneficium* feudale, quest'ultimo finisce per consistere quasi sempre – e infine senza eccezione – in un appezzamento di terra più o meno ampio, più o meno abitato e ubertoso.

Sul beneficio-terra si concentrano molti aspetti problematici per lo storico del diritto che voglia ragionare al riparo delle categorie giuridiche esemplate su quelle del diritto romano. Il conferimento della terra al vassallo da parte signore a titolo di beneficio feudale non può essere configurato come una donazione (non vi è *animus donandi*, bensì piuttosto l'obbligo di provvedere al mantenimento del proprio protetto), né tanto meno una compravendita (manca il prezzo, né la fedeltà può essere qualificata come mercede); e inoltre, quel che più conta, non vi è nessun passaggio di proprietà, in quanto il *dominus* non perde del tutto la titolarità del bene conferito. Si potrebbe allora immaginare che il vassallo acquisisca una sorta di diritto reale su cosa altrui, una specie di usufrutto, ed in effetti questa analogia è stata spesso sfruttata per spiegare forme di titolarità concorrenti sullo stesso bene tra signore e vassallo. Ma il beneficio feudale è refrattario alla collocazione all'interno delle griglie offerte dai diritti reali. Vi è infatti, nella cultura giuridica romana ereditata da quella moderna, una *summa divisio* tra *dominium* e *imperium* vale a dire tra proprietà privata e potere pubblico. Il mondo feudale sembra negare questa netta distinzione: per meglio dire, non la riconosce perché non idonea alle forme di convivenza sociale e ai rapporti economici prodotti nell'alto medioevo.

Spieghiamo meglio. Il vassallo sulla terra ricevuta a titolo di beneficio non soltanto potrà compiere tutti quegli atti di godimento, di utilità e di sfruttamento economico tipicamente ammessi nell'ambito dei diritti reali su cosa altrui. Il vassallo sulla terra-beneficio si troverà legittimato ad esercitare anche poteri che il diritto romano ma anche la sensibilità giuridica moderna fanno rientrare nella sfera riservata agli organi pubblici. Questo fascio di poteri si caratterizza per il fatto di avere come destinatari non le cose insistenti sulla terra, ma i residenti nella terra medesima. È utile qui ricorrere ai termini di *iurisdictio* e *districtio*. Con il primo si indica il potere che il vassallo ha di dirimere le controversie sorte tra i residenti (con eccezione delle cause penali per i reati maggiori, riservati all'autorità superiore, tipicamente il sovrano), utilizzando l'assistenza di giudici, conoscitori delle consuetudini locali. Con il termine latino *districtio* (o con il germanico *bannum*) si contempla il potere coercitivo sui residenti, quale quello di imporre tributi, prestazioni lavorative e servizio militare.

La storiografia ha molto discusso sulla fonte legittimante di tali poteri per così dire pubblicistici (ma è qualifica che, come abbiamo già detto, risulta inappropriata nell'universo feudale, refrattario alla distinzione pubblico/privato). Da una visione tradizionale, che vedeva nell'*investitura* del beneficio-terra in capo al vassallo per opera del signore il titolo legittimante e costitutivo di *iurisdictio* e *districtio* – vale a dire una sorta di delega di poteri dal *superior* all'*inferior* –, oggi l'interpretazione prevalente insiste invece sulla forza spontanea della titolarità

signorile, che fa sì che colui che ha la disponibilità della terra sia anche titolare 'naturale', per la forza consuetudinaria accumulatasi in virtù delle forme stratificate di convivenza sociale, di poteri di giustizia e di comando sui residenti. Il vassallo, che è tale in rapporto al signore al quale ha giurato fedeltà, è a sua volta signore nei confronti dei residenti, sui quali comanda e sulle cui contese giudica. Insomma, il vassallo, in quanto signore feudale sui propri residenti, assume la signoria sui residenti in virtù della titolarità della terra e non di astratte e non documentate deleghe di poteri dall'alto verso il basso.

Questa più aggiornata interpretazione storiografica ha peraltro fatto piazza pulita anche di un'altra (superata anche se ancora assai radicata) interpretazione, che vorrebbe il sistema feudale funzionare come una sorta di piramide di poteri delegati dal centro apicale (il re) via via, attraverso una serie fitta e articolata di relazioni di fedeltà e di assegnazioni di terre, verso la periferia, sino a configurare uno 'stato feudale', cioè una compagine pubblicistica che, non avendo ancora elaborato le moderne strutture burocratiche di tipo gerarchico, abbia utilizzato l'istituto feudale come strumento di trasmissione di poteri dall'alto verso il basso. Una visione, questa, incompatibile con le ragioni di fondo del feudo, che fu prima di tutto relazione giuridica tra uomini, e poi di uomini tra loro e dei rispettivi patrimoni fondiari. Mai invece fu una forma di 'stato', né al contrario – come pure è stato detto – una forma di 'antistato'; si tratta in entrambi i casi di una deformata visione 'stato-centrica', che tenta di leggere gli ordinamenti del passato applicando ad essi gli istituti e la cultura giuridica del presente. Al contrario, se strutturazione di potere vuol essere individuata, essa si costruisce sull'appropriazione della terra (per legittimo trasferimento giuridico o per conquista militare), sull'esercizio dei poteri di utilità sui beni e di dominio sui residenti che quell'appropriazione comporta, sulla capacità di accumulare forza economica e militare sulla base dell'accumulazione compiuta. Anche i re, che sono al vertice del comando, fondano il loro potere non sulle astratte formule giuridiche o su assetti istituzionali predefiniti, bensì sull'ampiezza dei possedimenti fondiari, sulla numerosità delle truppe di cui si dispone, sull'abilità strategica esercitata nell'arte militare, sulla fortuna dei concreti esiti bellici. Il feudo nasce in tale contesto e struttura i legami di potere e di ricchezza secondo tali coordinate – non dall'alto verso il basso, né viceversa, ma piuttosto secondo uno schema reticolare che unisce soggetti e territori in vincoli reciproci riconosciuti dalla consuetudine (la consuetudine feudale, appunto).

Chiarito pertanto che la *iurisdictio* e la *districtio* dei vassalli sulle terre ricevute in beneficio non possono essere interpretate come poteri delegati dal signore-sovrano, quello che invece quest'ultimo deve effettivamente concedere al vassallo è l'*immunitas* (immunità), deve cioè astenersi dall'esercitare i propri poteri. In altre parole, quando il *dominus* concede il beneficio-terra 'congela', per così dire, la *iurisdictio* e la *districtio* che prima vi esercitava, e ciò al fine di consentire al suo vassallo di esercitare liberamente i suoi poteri, per evitare sovrapposizioni o interferenze.

Gli elementi costitutivi del rapporto feudale lo caratterizzano in termini di forte personalità: esso è personale, anzi 'personalissimo', in quanto la fiducia e la protezione vengono prestate dall'uno verso l'altro in funzione della specifica identità dei soggetti e della specialissima qualità del legame che intendono instaurare tra loro. Come rapporto giuridico personale, quindi, il feudo non è trasmissibile (ereditariamente) né trasferibile (per vendita o altro atto di cessione). Esso è permanente, impegna signore e vassallo per tutta la durata della loro esistenza in vita; viene meno solo al momento della morte di uno dei due soggetti. Se pensiamo al fortissimo senso dell'onore che alimenta le relazioni feudali questo dato non ci può stupire; così come non ci stupisce, ed anzi appare perfettamente coerente con quanto rilevato, che il tradimento sia l'unico fattore estintivo, al di fuori della morte, del rapporto feudale. Se la morte appare il fattore estintivo fisiologico, quello connesso con la *fellonia* è invece patologico e traumatico, perché recide alla radice il vincolo, rendendolo nullo, e pone il signore che, patendo il tradimento, ha ricevuto l'affronto, in uno stato di inestinguibile inimicizia con il suo ex-vassallo, che a quel punto diventa nemico e va colpito con la vendetta.

Quindi, in seguito a morte o a tradimento, il vincolo feudale si estingue. Che ne è a quel punto del beneficio? Se il vassallo muore, il beneficio ritorna nella disponibilità del *dominus* (si parla in questo caso di "devoluzione"), il quale potrà riprendere ad esercitare *iurisdictio* e *districtio*, fino ad allora sospesi in virtù dell'*immunitas*. Se è il signore a morire, il suo legittimo erede potrà decidere se rinnovare l'investitura ricevendo un nuovo giuramento dal medesimo vassallo; altrimenti il *beneficium* dovrà tornare nella disponibilità dell'erede del signore cedente defunto.

È facilmente comprensibile che l'elemento della patrimonialità insito nel beneficio-terra, la sua idoneità a costituire fonte di reddito e prestigio, abbiano indotto molti vassalli a richiedere al re singoli privilegi che superassero il divieto della trasmissibilità, al fine di poter dotare la propria discendenza di una ricchezza che, in tal modo, sarebbe divenuta la ricchezza non del singolo vassallo, ma dell'intero suo casato. Queste singole richieste e le relative singole concessioni portarono a un provvedimento normativo generale nell'877, anno in cui il sovrano franco Carlo il Calvo, nel capitolare di Quierzy-sur-Oise, dispose la trasmissibilità ereditaria a vantaggio dei vassalli maggiori, nel caso in cui essi fossero morti in battaglia. Questa prima breccia, limitata ma significativa, venne travolta dall'*Edictum de beneficiis*, con cui l'imperatore Corrado II, detto il Salico, nel 1037, in occasione dell'assedio di Milano, decise di accordare una generale e illimitata trasmissibilità per tutti i suoi feudatari.

Da questo momento in poi, si può dire che, malgrado non sia venuta meno la sua natura personale, si fa spazio con sempre maggiore forza il carattere patrimoniale del feudo, il cui elemento "reale" – il bene 'terra' – diviene ora oggetto di particolare attenzione e produrrà una progressiva, ma decisa torsione dei contenuti originari delle consuetudini feudali, prima attente soprattutto al dato

della *fidelitas*, ora impegnate a fornire adeguata tutela al *beneficium* e a definire le regole della trasmissione ereditaria. In particolare, si affermerà la modalità di trasmissione ereditaria *more Francorum* (secondo l'uso dei Franchi), con cui il feudo era trasmesso integralmente al solo figlio maschio primogenito. Tale prassi – prevalente su quella *more Langobardorum* (secondo l'uso dei Longobardi, che invece prevedeva la divisione del feudo in parti uguali tra tutti i figli maschi) – portò nei secoli successivi all'elaborazione di specifici istituti successori modellati sulle esigenze delle grandi casate nobili che sul patrimonio feudale-fondario poggiavano non soltanto prestigio e ricchezza, ma anche autonomo potere politico. Da questo punto di vista assunse particolare rilevanza l'istituto successorio del fedecommesso, in origine concepito come una specifica disposizione di ultima volontà che obbligava l'erede a conservare il bene ricevuto a titolo ereditario e a consegnarlo, a tempo debito, ad altra persona. Adattando questo istituto di diritto romano alle regole di trasmissione ereditaria *more Francorum*, il fedecommesso diventò lo strumento successorio più usato dalla nobiltà per vincolare il patrimonio feudale al primogenito che lo prendeva in consegna con l'obbligo di conservarlo integro e quindi, alla sua morte, a devolverlo al suo erede, secondo una linea di "primogenitura" permanente. In tal modo, il primo disponente evitava al suo casato il fatale impoverimento che sarebbe certamente conseguito se l'erede avesse provveduto alle sue necessità economiche ricorrendo all'alienazione del bene feudale, che grazie al fedecommesso risultava invece vincolato in modo permanente (salvo richiesta di deroga e relativa dispensa concessa dal sovrano per casi specifici e documentati). Tali meccanismi, ovviamente, penalizzavano i fratelli minori e le sorelle in generale: ai primi si poteva provvedere con delle piccole rendite (si parla in questo caso di "appannaggio"), oppure favorendo la carriera militare o ecclesiastica; alle donne veniva invece accantonata una parte del patrimonio a titolo di dote in vista delle future nozze. I glossatori daranno un contributo decisivo alla configurazione dell'istituto feudale entro le maglie d'inquadramento offerte dal diritto romano. Un giudice milanese, Oberto dall'Orto, fu il primo a dare una prima stesura scritta delle consuetudini feudali, poi rielaborata dalla dottrina dei maestri del XII secolo. Tra questi, il glossatore Pillo da Medicina ha avuto un'importanza particolare⁹: da un'affermazione dello stesso Oberto, quella secondo la quale il *beneficium* sarebbe stato parificabile al *dominium* romanistico e quindi ai fini della tutela giudiziale si sarebbe potuto avanzare un'*actio utilis* (azione utile), Pillo giungeva ad immaginare il beneficio stesso come un *dominium utile* (dominio utile), un tipo di 'proprietà feudale' assimilabile a quella romana. Se quindi la terra avuta in concessione si qualificava come *dominium utile* (dominio utile), bisognava ammettere che presso il signore fosse presente un altro tipo di *dominium*, che Pillo qualificò come *dominium directum* (dominio diretto), una sorta di nuda proprietà

⁹ Su Pillo, si veda *infra*, cap. II, §§ 4, 5a, 9a, 9c e 10b.

che comunque lo teneva ancora legato alla terra che aveva dato in concessione feudale e della quale poteva tornare a disporre pienamente in caso di devoluzione (ad es., per l'interruzione della linea successoria maschile del vassallo).

Lo sviluppo dell'istituto feudale nei termini di una progressiva valorizzazione del dato patrimoniale portò, ovviamente, anche al tramonto di quei valori autenticamente militari, per cui, dell'antico onore, restavano più che altro le fastose vestigia degli appariscenti stili di vita. Per quanto in età moderna il feudo perdesse quasi interamente le caratteristiche originarie, esso si perpetuò in una molteplicità di forme e anzi diede vita ad un'élite cetuale – l'aristocrazia feudale – che divenne classe dirigente con l'affermarsi delle monarchie 'nazionali' (soprattutto in Francia e in Spagna).

c) la signoria fondiaria e territoriale

Un altro ambiente fortemente produttivo di usi, destinato a recepire molti degli schemi giuridici affermatosi nel mondo feudale, è quello della signoria fondiaria. Con questa espressione intendiamo quel fascio di poteri che si radica su un soggetto a partire dalle esigenze e dalla strutturazione di un determinato sistema produttivo, affermatosi nei secoli dell'alto medioevo: quello dell'azienda curtense.

La *curtis*, da considerarsi quale evoluzione dell'antica *villa* romana, era l'unità abitativa principale del titolare della stessa (signore o *dominus*), a cui erano direttamente collegate, in una relazione di stretta contiguità fisico-spaziale, un territorio coltivabile, di variabile estensione. La *curtis*, intesa quindi come unità abitativa centrale ed area agraria connessa, era definita *pars dominica* («parte signorile»), in quanto direttamente posta sotto il controllo del signore che vi risiedeva, ed era resa produttiva principalmente attraverso l'opera di servi, soggetti privi di piena personalità giuridica. A questa porzione di territorio va aggiunto il *massaricium*, definito anche *pars massaricia* (o *pars tributaria*, perché soggetta a 'tributi'), che prendeva la denominazione dalla circostanza di essere divisa in varie unità rurali (*mansi*), non necessariamente confinanti tra loro e con la *curtis* da cui dipendono; tali unità, anch'esse di pertinenza del signore, erano affidate alla cura di coltivatori, liberi o semi-liberi, che si appropriavano solo di una parte del prodotto, mentre il resto andava consegnato al *dominus*. Restava invece 'libero' l'uso dei pascoli e dei boschi insiti nella riserva domenicale. I coltivatori del *massaricium*, oltre a una quota importante del prodotto del *mansus*, erano inoltre tenuti a una significativa quantità di lavoro da impiegare presso la *curtis* e la *pars massaricia*, come sostegno al lavoro dei servi; in questo caso però l'intero prodotto era di spettanza del signore.

In tale micro-contesto economico e produttivo emerge spontaneo il ruolo del *dominus* quale definitore di conflitti: il signore assume quindi il compito di difendere la pace interna al territorio curtense attraverso l'applicazione delle regole vigenti *in loco* e quelle tipiche dei gruppi appartenenti a certe etnie. A tali re-

gole se ne aggiungono altre, quelle derivanti dai rapporti specifici intercorrenti tra il *dominus* e i residenti impegnati in prestazioni economiche a suo favore (si parla in questo caso di *iustitia dominica*, giustizia esercitata dal signore). Gli eventuali agenti che operano in quei medesimi luoghi per assistere il signore nell'amministrazione delle terre, oltre alla mera gestione economica e organizzativa, sono destinati ad essere coinvolti nella risoluzione delle controversie, cioè nell'amministrazione della giustizia per conto del signore: non per nulla in certa documentazione emerge una sostanziale identificazione tra il termine *actor* (colui che amministra per conto del signore) e quello di *iudex* (cioè colui che amministrando per conto del signore si trova a dover risolvere le contese e quindi ad applicare le regole vigenti a livello territoriale e personale).

A queste forme di amministrazione della giustizia (*iurisdictio*) sorte in via spontanea dalle medesime condizioni di vita economica, senza alcuna forma di riconoscimento o di incarico proveniente da autorità pubbliche, si aggiunge la potestà dei *domini* di esprimere atti di 'comando' (*districtio*) rivolti ai residenti: ingiunzioni di prestazioni straordinarie, definizione di tributi connessi all'uso di specifiche attrezzature o aree di pertinenza signorile (mulini, fiumi, ecc.), chiamata alle armi in vista di conflitti.

Tale fascio di prerogative in capo al *dominus* emerge in quanto idoneo nel suo complesso ad assicurare quella 'protezione' e quella 'pace' che per i residenti è condizione primaria per un'adeguata sussistenza. La durezza delle condizioni di vita, legata alla difficoltà di procacciarsi i mezzi di sostentamento, esaltano con sempre maggiore forza i poteri direttivi del signore e, specularmente, i fattori di soggezione dei residenti: anche dei residenti nel *massaricium*, che pure sono nati 'liberi', al contrario dei servi operanti nella *curtis* signorile, ma che a questi ultimi via via finiscono per essere assimilati a causa di analoghe limitazioni definitesi *de facto*. Si parla quindi di uomini 'dipendenti', i quali, pur potendo vantare lo *status* di libero, sono sottoposti ad una fortissima restrizione di movimento e di autonomia capacità di scelta, tale da parificarli sostanzialmente ai servi.

Si tratta evidentemente di una dinamica di 'schiacciamento' delle qualificazioni personali che esalta il rapporto 'verticale' tra il titolare della terra e coloro che in quella terra vi abitano in stato di soggezione. La società rurale altomedievale, insomma, viene sottoposta a un processo graduale, ma deciso, di stratificazione giuridica, con il risultato di ridurre il numero dei soggetti effettivamente 'liberi' e di incrementare quello dei subordinati. Le gerarchie si strutturano in una rete complessa di rapporti giuridici in cui appare decisivo il ruolo assunto in vista della capacità di assicurare 'pace' (contro la violenza altrui) e 'protezione' (per soddisfare i bisogni primari della vita). In quest'ottica, è comprensibile che la gerarchizzazione delle relazioni giuridiche si articoli verticalmente non solo all'interno delle singole unità produttive (signore e suoi dipendenti, liberi o servi che siano), ma anche nel rapporto che tra queste unità si costituisce: in altre parole, i titolari di territori resi produttivi dai residenti/dipendenti tendono a replicare nelle loro relazioni reciproche lo schema del superiore capace di assicu-

rare tutela (perché dotato di un più ampio patrimonio fondiario e di una più numerosa massa di dipendenti) e dell'inferiore (perché dotato di un più ristretto patrimonio fondiario e di una meno nutrita massa di residenti). Emerge, insomma, una gerarchia tra signori fondiari, tra alcuni più 'ricchi' e più 'potenti' che possono assicurare tutela e protezione ad altri meno 'ricchi' e meno 'potenti'.

Tra i signori più ricchi e potenti se ne staglia qualcuno che capace di esercitare forme concrete di supremazia, legata alla vastità del patrimonio e alla numerosità dei residenti al suo servizio, tali da estendere il suo predominio su un'area assai ampia di territorio: si parla in questo caso di signoria territoriale. Il signore territoriale è colui che è titolare di vasti possedimenti fondiari, su cui esercita direttamente *iurisdictio* e *districtio*, ma che è riconosciuto anche come colui che è capace di assicurare pace e protezione ai signori fondiari più piccoli bisognevoli di qualche forma di assistenza in caso di conflitto con altri concorrenti. Signori territoriali furono, ad esempio, i da Canossa, una famiglia dotata di un ricco patrimonio fondiario in Toscana e in Emilia, a cui era riconosciuto il potere di giudicare o di emettere direttive su tutti quei signori fondiari di minor entità e potenza che insistevano sulla medesima area. Ma signori territoriali furono anche uomini di chiesa o enti ecclesiastici: si pensi all'Abbazia di Nonantola, che poteva vantare vasti possedimenti in area padana, sui quali esercitava poteri signorili nelle forme e nelle modalità che abbiamo accennato e che, nella sua qualità di ricco e potente signore fondiario, era riconosciuto anche come signore territoriale da altri signori fondiari della medesima area. Quindi il signore territoriale è signore fondiario sono in una parte dell'area regionale di influenza; sul resto del territorio non partecipa al processo produttivo, ma esercita e coordina attività connesse alla difesa, alla protezione e alla giustizia, garantendo la pace con gli altri signori laici ed ecclesiastici e con le comunità libere.

Tutta questa fitta rete di relazioni era regolata da consuetudini, le quali nascevano e si consolidavano sulla base delle modalità produttive assestate nel tempo in certi determinati luoghi e tra determinate categorie di persone (ad es., le quote di prodotto dovute dai residenti al signore, il tipo e la quantità di servizi prestati dai primi al secondo, ecc.). Non meraviglia che tali consuetudini si integrarono ben presto con quelle di matrice feudale. Queste ultime, sorte, come detto, in ambienti e con finalità essenzialmente militari, si prestarono molto bene a dare configurazione giuridica a rapporti fattuali nati dal mondo produttivo delle signorie fondiarie, dove, come si è visto, gli *status* si andavano polarizzando tra la figura del *dominus* e quella dei subordinati semiliberi o servi. Non ci sorprende pertanto trovare nelle fonti documentarie (contratti, concessioni, messa per iscritto di consuetudini locali, ecc.) il termine *vassalli* usato per indicare una subordinazione dei residenti/contadini coloratasi delle tinte della 'fedeltà' feudale, a volte emergenti con chiarezza dalla prestazione di atti giurati di soggezione personale. Questo processo, anch'esso caratterizzato dalla spontaneità, è stato infine incoraggiato dalla circostanza che alcuni dei signori fondiari

di maggior peso, tali da qualificarsi come territoriali, avevano ottenuto e avrebbero ottenuto in seguito la qualifica feudale di conte (soprattutto con i Franchi) o di duca. Ed ecco quindi che la primazia del signore, già di fatto esercitante certi poteri sui suoi residenti, trovava piena copertura giuridica nel complesso delle consuetudini feudali che nel frattempo si andavano assestando, anche grazie ad alcuni qualificati interventi sovrani.

Uno sviluppo assai complesso e tutt'altro che omogeneo, che finì comunque per coinvolgere la quasi totalità dei territori dell'Europa continentale, almeno fino a quando nuove modalità produttive e differenti regole di convivenza si poterono in controtendenza e persino in conflitto con le gerarchie prodotte dal mondo militare e rurale.